

## **IPOTESI DI ACCORDO IN TEMA DI ANTICIPAZIONI DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E PRESTITI GARANTITI DALL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO**

Ai sensi dell'accordo negoziale tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002.

Il giorno 18 marzo 2019, in Milano, si riuniscono:

La Delegazione dell'Autorità;  
La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confasal;  
La Rappresentanza Sindacale First-Cisl;  
La Rappresentanza Sindacale Fisac-Cgil;  
La Rappresentanza Sindacale Uilca-Uil.

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge n. 481/95), con la quale è stata istituita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi divenuta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 18 luglio 2003 "*Ipotesi di accordo per la disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*" (di seguito: accordo 18 luglio 2003) e il relativo allegato 1 "*Programma di previdenza complementare a favore del personale dell'Autorità*", recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 100/2003;
- il verbale di riunione del 30 novembre 2005 e, in particolare, l'allegato n. 1 a detto verbale di riunione, recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 35/2006;
- il verbale di riunione del 20 dicembre 2005 e, in particolare, l'allegato n. 1 a detto verbale di riunione, recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 289/2005;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 5 dicembre 2006 "*Regolamentazione degli anticipi sull'IFR e dei casi di morte e di cessazione per inabilità in regime di IFR*", recepita con deliberazione dell'Autorità n. 326/2006;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 27 luglio 2010 e recepita con deliberazione dell'Autorità GOP 47/2010;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 28 luglio 2011 e recepita con deliberazione dell'Autorità GOP 42/2011;
- l'ipotesi di accordo quadro sottoscritta in data 4 luglio 2012 e, in particolare, l'Allegato 3 di detto accordo, recante "*Ipotesi di accordo per la riforma del trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del personale dipendente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*", recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 326/2012/A;

- il verbale di riunione del 22 febbraio 2013;
- il verbale di interpretazione autentica siglato in data 16 aprile 2014;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 16 aprile 2014, recepita con deliberazione dell'Autorità n. 304/2014/A;
- le ipotesi di accordo siglate in data 19 gennaio 2016 e 1 febbraio 2016, recepite con deliberazione dell'Autorità n. 33/2016/A;
- gli esiti del tavolo istruttorio del 14 dicembre 2018.

**Considerato che:**

- l'art. 21, comma 1, dell'allegato n. 1 all'accordo 18 luglio 2003 ha introdotto tra l'altro una prima disciplina delle c.d. anticipazioni di quote di Indennità di Fine Rapporto (di seguito: IFR), in specie prevedendo tra l'altro che "*a) il dipendente con almeno 8 (otto) anni di anzianità può chiedere un'anticipazione pari al massimo al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta; b) le richieste di anticipazione sono accolte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 5% dei dipendenti; c) l'anticipazione è consentita esclusivamente per: - spese sanitarie per il dipendente per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali; - acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente o per i figli, documentato da atto notarile; - ristrutturazione della prima casa di abitazione del dipendente sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali; - spese, validamente documentate, da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53*";
- il summenzionato art. 21, al comma 2, ha altresì espressamente rinviato a un successivo accordo la definizione della disciplina delle c.d. anticipazioni dell'IFR "*in analogia a quanto previsto per il personale dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato*";
- l'art. 4, comma 2, dell'allegato n. 1 all'accordo 30 novembre 2005 ha meglio precisato le modalità di calcolo dell'IFR e, al contempo, ha statuito che il c.d. anticipo di cui al succitato art. 21 "*può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di impiego*";
- l'ipotesi di accordo siglata in data 5 dicembre 2006 – confermate le causali e le condizioni per il c.d. anticipo dell'IFR di cui all'art. 21 dell'allegato n. 1 all'accordo 18 luglio 2003 – ha puntualmente disciplinato le c.d. anticipazioni sull'IFR, disponendo all'art. 5, commi 2 e seguenti, che "*2. L'anticipo sull'IFR può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di impiego ... 3. Dall'IFR corrisposta al dipendente all'atto della cessazione dal servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 c.c., è detratto l'importo dell'anticipo concesso, e non restituito, e di una somma, maturata a titolo di interessi, calcolata secondo i criteri e le modalità vigenti in Banca d'Italia, ovvero applicando annualmente sull'ammontare residuo di detto anticipo, un tasso composto di 2,5 punti percentuali inferiore al rendimento medio di mercato dei titoli di Stato ed obbligazionari pubblici registratori nell'anno precedente, fermo restando il valore minimo di 2 punti percentuali. Tale tasso di rendimento medio è ridotto di*



*ulteriori 2 punti percentuali per gli anticipi concessi per spese sanitarie, fermo restando il valore minimo di 0,5 punti percentuali. 4. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il dipendente può, all'atto della domanda, optare per la restituzione annuale, secondo le modalità definite dall'Amministrazione tenuto conto dei criteri applicati in Banca d'Italia, dei soli interessi maturati sulla somma anticipata. Tale opzione è irrevocabile. 5. Ferma restando la possibilità di fruire una sola volta dell'anticipo nel corso del rapporto di impiego, è consentita la restituzione dell'anticipo e dell'ulteriore somma maturata a carico dell'interessato ai sensi del comma 3, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di erogazione. Tale restituzione può avvenire o in un'unica soluzione, ovvero mediante versamenti annuali di quote pari al 20% della somma da restituire o a multipli di detta percentuale”;*

- l'articolo 8, dell'Allegato n. 3 all'ipotesi di accordo 4 luglio 2012, nel novellare la disciplina delle “Anticipazioni sull'IFR”, ha disposto che “riguardo l'IFR maturato dopo il 1° gennaio 2011 valgono le regole generali previste dall'articolo 2120 del codice civile”. Lo stesso articolo in argomento ha poi introdotto misure di maggior favore – in attuazione di quanto disposto dall'art. 2120 c.c., ultimo comma – riducendo a sei anni l'anzianità minima per l'accesso alle c.d. anticipazioni e prevedendo la possibilità di chiedere la c.d. anticipazione dell'IFR più di una volta, ancorché limitatamente al personale “per il quale un provvedimento del giudice abbia assegnato la concessione in uso della prima casa all'altro genitore”;
- il verbale di riunione del 22 febbraio 2013 ha disposto che l'ammontare degli interessi dovuti sulle c.d. anticipazioni di IFR sia determinato assumendo il Tasso Ufficiale di riferimento della Banca centrale Europea in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando il valore minimo di 0,50 punti percentuali;
- negli anni la corresponsione dei c.d. anticipi di IFR ha visto il consolidarsi di una prassi amministrativa che ha assoggettato anche a tassazione gli anticipi di IFR;
- le RSA, ritenendo che tale prassi amministrativa violi quanto convenuto dal tavolo negoziale, hanno sollecitato una revisione della stessa;
- le Parti si sono confrontate sulla materia anche nel tavolo istruttorio del 14 dicembre 2018.

**Ritenuto** di modificare la disciplina vigente in materia di IFR al fine sia di risolvere il contrasto interpretativo verificatosi sulla natura delle c.d. anticipazioni, sia di individuare degli ulteriori strumenti di *welfare* in favore dei dipendenti dell'Autorità.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti come sopra individuate

## CONVENGONO

quanto segue.

### 1. ANTICIPAZIONI DI IFR

1. Con decorrenza dalla data di recepimento della deliberazione dell'Autorità del presente atto, il personale di ruolo e a tempo determinato dipendente di ARERA può chiedere - nei termini seguenti - un'anticipazione delle quote lorde di IFR maturate alla data della richiesta e non versate a ogni titolo al fondo pensione integrativo:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 70% delle quote di IFR come sopra definite, per spese sanitarie a seguito di situazioni relative a sé, al coniuge, all'unito civilmente, al convivente *more uxorio* e ai figli, per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, ivi incluse spese dentistiche, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche/private. La documentazione - valida ai fini fiscali - comprovante la spesa sostenuta dovrà essere prodotta entro un mese dall'erogazione dell'anticipazione o dall'avvenuto pagamento a saldo;
  - b) con almeno sei anni di servizio maturato in ARERA, per un importo non superiore al 70% delle quote di IFR come sopra definite, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge, per l'unito civilmente, per il convivente *more uxorio* e per figli, documentato con atto notarile, o per lavori di ristrutturazione della prima casa di abitazione (propria o del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente *more uxorio* e dei figli). La documentazione - valida ai fini fiscali - comprovante la spesa sostenuta dovrà essere prodotta entro un mese dall'erogazione dell'anticipazione o dall'avvenuto pagamento a saldo;
  - c) con almeno sei anni di servizio maturato in ARERA, per un importo non superiore al 70% delle quote di IFR come sopra definite, per spese, validamente documentate, da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53. La documentazione - valida ai fini fiscali - comprovante la spesa sostenuta dovrà essere prodotta entro un mese dall'erogazione dell'anticipazione o dall'avvenuto pagamento a saldo.
2. L'anticipazione di IFR può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego, salvo il caso in cui il dipendente produca un provvedimento del giudice che abbia assegnato la concessione in uso della prima casa all'altro genitore. In tale ipotesi il dipendente potrà chiedere che gli sia anticipato un importo non superiore al 70% dell'ammontare lordo dell'IFR maturato e non versato a ogni titolo al fondo pensione integrativo dedotta la prima anticipazione.
3. Le richieste di anticipazione sono accolte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 5% dei dipendenti.
4. All'atto dell'erogazione l'Autorità assoggetterà l'anticipazione dell'IFR richiesta alla relativa tassazione come disciplinata dal TUIR. Al dipendente sarà quindi erogato il valore netto degli importi lordi dallo stesso richiesti e comunque non superiori al 70% dell'ammontare lordo dell'IFR maturato.
5. Le somme erogate a titolo di anticipazione dell'IFR non saranno soggette a restituzione, né l'Autorità potrà ripeterle ad alcun titolo. Parimenti le somme erogate a titolo di anticipazione di IFR non potranno essere assoggettate ad alcun tasso di interesse da parte dell'Autorità.
6. Alla cessazione dal servizio al dipendente, o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 c.c., sarà



corrisposto l'importo dell'IFR maturato al netto della relativa tassazione tenuto conto delle eventuali somme anticipate e della relativa tassazione a esse applicate.

## **2. PRESTITI GARANTITI DALL'IFR**

1. Con decorrenza dalla data di recepimento della deliberazione dell'Autorità del presente atto, il personale di ruolo e a tempo determinato dipendente di ARERA e purché abbia almeno due anni di servizio maturato in ARERA, può chiedere uno o più prestiti per un importo complessivo non superiore al 50% dell'ammontare dell'IFR maturato e non versato a qualsiasi titolo al fondo pensione integrativo dedotto l'importo lordo eventualmente già ottenuto a titolo di anticipazione.
2. Dall'IFR corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 c.c., è detratto l'importo dell'eventuale prestito concesso, e non restituito, e di una somma, maturata a titolo di interessi, calcolata secondo i criteri e le modalità vigenti in Banca d'Italia, ovvero applicando annualmente sull'ammontare residuo di detto prestito, un tasso di interesse determinato assumendo il Tasso Ufficiale di riferimento della Banca centrale Europea in vigore all'1 gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando il valore minimo di 0,50 punti percentuali.
3. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il dipendente può, all'atto della domanda, optare per la restituzione annuale, secondo le modalità definite dall'Amministrazione tenuto conto dei criteri applicati in Banca d'Italia, dei soli interessi maturati sulla somma oggetto di prestito. Tale opzione è irrevocabile.
4. È altresì consentita la restituzione del prestito e dell'ulteriore somma maturata a carico dell'interessato ai sensi dei commi che precedono. Tale restituzione può avvenire o in un'unica soluzione, o mediante versamenti annuali di quote pari al 20% della somma da restituire o a multipli di detta percentuale. Qualora il dipendente abbia ottenuto uno o più prestiti per un importo complessivo pari al 50% dell'IFR maturato, ulteriori richieste di prestito potranno essere evase dall'Amministrazione solo garantendo il rispetto del limite massimo del 50% di cui sopra.
5. Il dipendente che abbia chiesto un prestito garantito dall'IFR può chiedere un'anticipazione ai sensi dell'articolo 1 che precede solo sulle quote di IFR maturate a far data dall'anno solare successivo alla richiesta del prestito.
6. Il dipendente che abbia già chiesto e ottenuto l'anticipazione di IFR può chiedere un prestito garantito ai sensi del presente articolo. In tale caso il prestito potrà essere chiesto per un importo non superiore al 50% dell'ammontare dell'IFR maturato e non versato a ogni titolo al fondo pensione integrativo, dedotto l'importo lordo già ottenuto a titolo di anticipazione.

## **3. DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. La disciplina dettata dalla presente ipotesi di accordo entra in vigore alla data del suo recepimento in deliberazione da parte dell'Autorità.

